n.(omissis) 2025 R.G.A.C.

TRIBUNALE DI BIELLA

SEZIONE CIVILE

Il Giudice istruttore,

letti gli atti, i documenti e le note di trattazione scritta, fatta salva ogni valutazione in fatto e in diritto in sede di decisione;

a scioglimento della riserva assunta in data (omissis) 12.2025 all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ex artt. 649 e 669 *sexies*, co. 2 c.p.c.

vista la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. (omissis) 2025 emesso dal Tribunale di Biella in data (omissis), formulata da parte opponente rappresentata dall' Avv. Biagio Riccio ex art. 649 c.p.c. nell'atto di opposizione e reiterata nelle note di trattazione scritta;

considerato che l'art. 649 c.p.c. consente la sospensione della provvisoria esecuzione in presenza di "*gravi motivi*" che – secondo giurisprudenza consolidata e condivisibile – possono attenere al *periculum*, qualora si ritenga che l'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo opposto rischi di danneggiare in modo grave il debitore, senza garanzia di risarcimento, in caso di accoglimento dell'opposizione; oppure, a prescindere dalla sussistenza di tale presupposto, alla valutazione *prima facie* della fondatezza, o comunque della plausibilità, delle ragioni dell'opposizione (*fumus boni iuris*), sia per la legittimità della concessione del decreto o della provvisoria esecutività dello stesso, avuto riguardo alle regole di rito per la fase monitoria, sia per l'incidenza modificativa-estintiva sulla pretesa di circostanze sopravvenute alla concessione della provvisoria esecuzione (cfr. in tal senso: Trib. Torino, 10.12.2007; Trib. Parma, 11.3.2004; Cass. civ., Sez. Lav., 8.2.1992, n. 1410; Trib. Piacenza, 3.10.1994);

ritenuto, con riferimento all'opposizione per cui è causa, alla luce delle allegazioni di parte opponente, delle controdeduzioni di parte opposta e dei documenti versati in atti, quanto segue:

A) quanto alla fondatezza dell'opposizione (fumus boni iuris)

- con riferimento all'asserita mancanza di prova relativamente all'ammontare del credito ingiunto, la stessa risulta superata dall'intero compendio documentale versato in atti dalla banca, sin dalla fase monitoria, da cui è possibile trarre la sussistenza del requisito, in particolare, della liquidità del credito ingiunto;

Firmato Da: GARAMBONE MARIA DONATA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1fdcdf8c5b20117349331 57a6c59c83b

- con riferimento all'eccepita nullità parziale della fideiussione prestata dagli odierni opponenti in data 25.10.2019 per contrarietà alla normativa antitrust, con particolare riferimento alla clausola derogatoria della disciplina di cui all'art. 1957 c.c., si rileva che mediante la documentazione versata agli atti del presente subprocedimento (ritenuta comunque valutabile ai fini della presente pronuncia quale mera allegazione difensiva, fermo restando l'onere della prova e le relative preclusioni relativamente al giudizio principale), gli opponenti hanno fornito un principio di prova in ordine alla configurabilità di un'autonoma fattispecie di comportamento anticoncorrenziale, allegando autonomi fatti potenzialmente idonei a censurare l'esistenza di una prassi contrattuale diffusa presso gli istituti di credito nazionali e violatrice, per le modalità di applicazione uniformi impiegate, dell'art. 2, co. 2 lett. a) L. 287/1990 anche con riferimento agli schemi utilizzati per la stipulazione di fideiussioni ordinarie, quale quella per cui è causa, nel periodo successivo a quello di pertinenza della nota decisione della Banca d'Italia.
- con riguardo alla consequenziale eccezione d'intervenuta decadenza del creditore dal diritto di agire nei confronti dei garanti, ad avviso di chi scrive non appare di pronta soluzione la questione – anche se meramente giuridica – relativa al coordinamento tra la prescrizione di carattere generale contenuta all'art. 1957 c.c., e riferita alle "*istanze*" proposte dal creditore nei confronti del debitore principale, e la clausola cd. "a prima richiesta" presente anche nella fideiussione per cui è causa;

ritenuto, sotto tale ultimo profilo, che comunque sussista *in parte qua* la presumibile fondatezza dell'opposizione, afferendo la diversa eccezione di decadenza più propriamente alla domanda di condanna al pagamento comunque oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;

ritenuto, conseguentemente, e con esclusivo riferimento agli opponenti persone fisiche che ricorrano sempre *in parte qua* i "gravi motivi" richiesti dall'art. 649 c.p.c. ai fini della sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con valore assorbente rispetto alla valutazione dell'ulteriore presupposto del *periculum in mora*;

B) quanto al periculum in mora

- che non vi è in concreto il *periculum in mora* da intendersi quale pericolo di danno grave ed irreparabile che dall'esecuzione possa derivare al patrimonio della società opponente (che deve essere sufficientemente garantito in caso di accoglimento dell'opposizione) anche in considerazione della normale solvibilità della banca opposta;

- che, in ogni caso, alcuna specifica allegazione è stata fatta dalla ridetta società in ordine alla sussistenza di un simile requisito nel caso di specie;

Firmato Da: GARAMBONE MARIA DONATA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1fdcdf8c5b20117349331 57a6c59c83b

ritenuto, pertanto, che con riferimento alla posizione della società opponente non sussiste, viceversa, allo stato né il *fumus boni iuris* dell'opposizione (quantomeno in termini di verosimiglianza o probabilità della fondatezza della medesima), né il *periculum in mora* e, quindi, che non ricorrono i "*gravi motivi*" normativamente previsti ex art. 649 c.p.c.;

letto l'art. 649 c.p.c.;

P.Q.M.

sospende la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. (omissis) emesso dal Tribunale di Biella in data (omissis) unicamente nei confronti degli opponenti (omissis)

Rinvia la causa all'udienza già fissata al giorno (omissis)]

Riserva al merito ogni statuizione in punto spese relativamente al presente sub procedimento.

Si comunichi.

Biella, 12.1.2026

Il Giudice

dott.ssa Maria Donata Garambone

Firmato Da: GARAMBONE MARIA DONATA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1fdcdf8c5b20117349331157a6c59c83b